



**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della protezione civile**

**PROTEZIONE CIVILE**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA TRAMITE RDO - MEPA PER  
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 187 DEL  
DLGS N. 36/2023 E S.M.I. DEGLI SPAZI PER L’INSTALLAZIONE DI  
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI PRESSO LE  
TRE SEDI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN  
ROMA.**

**CAPITOLATO TECNICO**

## **PREMESSA**

La tipologia di prestazione è inerente alla concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici di ristoro per la somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde (di seguito solo "Servizio"), presso le 3 sedi del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel presente documento, con il termine "Amministrazione" o "Concedente" si intende il Dipartimento della Protezione Civile, mentre con il termine "Concessionario" si intende l'impresa aggiudicataria del contratto di concessione.

L'utilizzo dei distributori automatici è facoltativo da parte dell'utenza e pertanto, ai sensi dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, la Società aggiudicataria non ha la facoltà di avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche al contratto per l'eventuale mancata fruizione del servizio da parte degli utenti.

Il presente Capitolato e l'offerta dell'aggiudicatario costituiranno allegati e parti integranti del contratto sebbene ad esso non materialmente allegati.

### **1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il contratto ha per oggetto la concessione degli spazi per l'installazione di n. 7 distributori automatici di bevande calde e n. 13 distributori automatici di bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati, presso le 3 sedi dipartimentali in Roma.

Le tre sedi dipartimentali sono così divise:

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| - Sede di Via Ulpiano, n. 11         | - sede di proprietà demaniale |
| - Sede di Via Vitorchiano, n. 4      | - sede di proprietà privata   |
| - Sede di Via della Magliana, n. 331 | - sede di proprietà privata   |

Il numero del personale dislocato tra le 3 sedi dipartimentali, comprensivo, oltre che del personale del Dipartimento di Protezione civile, anche di personale fisso di manutenzione, facchinaggio, pulizie e centralino, risulta essere di circa n. 599 unità, così suddivisi:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - Sede di Via Ulpiano, 11         | n. 188 unità; |
| - Sede di Via Vitorchiano, 4      | n. 404 unità; |
| - Sede di Via della Magliana, 331 | n. 7 unità.   |

Le norme del presente Capitolato regolamentano l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande e altri generi di conforto, con funzionamento a denaro e/o strumenti elettronici "cash less" (chiavetta magnetica ricaricabile) e/o contactless (app.). Il presente Capitolato disciplina i contenuti puntuali dell'installazione e la gestione dei distributori e del servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati, bevande calde e fredde di apparecchiature di distribuzione automatica, presso i locali sede del Dipartimento della Protezione Civile.

Il rapporto giuridico intercorrente tra il Concessionario e l'Amministrazione si configura come un rapporto di natura concessoria, ai sensi dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici.

Pertanto:

- la concessione non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione;
- il Concessionario si assume, in concreto, i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sugli introiti consistenti nella riscossione dei prezzi corrisposti dall'utenza per l'acquisto dei prodotti offerti;
- il Concessionario è tenuto a versare a favore dell'Amministrazione un canone a titolo di onere concessorio onnicomprensivo del rimborso spese per le utilità usufruite (consumi energia elettrica, acqua, pulizia degli spazi e smaltimento rifiuti).

Il Concessionario dovrà procedere alla:

- installazione, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori;
- gestione dei distributori, comprensiva del rifornimento periodico dei prodotti (bevande e alimenti);
- sostituzione parziale e/o totale dei distributori obsoleti e/o vetusti e/o guasti nel rispetto delle indicazioni previste dal presente Capitolato;
- trasferimento e riposizionamento dei distributori su richiesta dell'Amministrazione;
- nuova installazione e/o rimozione di distributori automatici, in considerazione di eventuali esigenze sopravvenute dell'Amministrazione e, al termine della durata della concessione, rimozione a cura e spese del Concessionario.

La procedura di selezione e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolati da norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia di concessioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle norme vigenti applicabili del Codice civile, del Codice dei contratti pubblici, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **2. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di avvio del servizio che sarà sancita dalla data del relativo verbale rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione di una nuova procedura di affidamento del contratto, è consentito all'Amministrazione concedente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della medesima procedura, di prorogare il contratto, previa comunicazione al Concessionario, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. In tale caso, il Concessionario si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa, per il tempo necessario a concludere la nuova procedura.

Qualora il Concessionario dovesse interrompere la prestazione pattuita prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione può rivalersi, a titolo di

penale, sulla garanzia definitiva di cui al paragrafo 25 del Disciplinare, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta fermo che il Concessionario si impegna a garantire le prestazioni oggetto della presente Concessione anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.

### **3. VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE**

Il valore complessivo presunto calcolato per il periodo di vigenza contrattuale di 3 (tre) anni è pari ad € **138.600,00**, IVA esclusa. Tale valore è calcolato sulla base di una spesa media giornaliera di € 1,00, IVA inclusa, da parte di una utenza media stimata di n. 210 fruitori, moltiplicato per un numero di giorni annui lavorativi (pari a 220) e moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto (pari a 3).

In considerazione della circostanza per cui le operazioni di installazione e rimozione delle apparecchiature di distribuzione automatica sono effettuate in giornate di festivo e prefestivo, non sono previsti oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze.

### **4. CANONE DI CONCESSIONE**

Per la concessione degli spazi nelle tre sedi dipartimentali, l'aggiudicataria deve corrispondere un canone mensile pari a € 35,00 per ogni distributore, quale corrispettivo per il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico. Solo per la concessione degli spazi nella sede dipartimentale di Via Ulpiano, quale bene demaniale, il canone sarà dovuto per € 25,00 alla competente Agenzia del Demanio di Roma ed per i restanti € 10,00 al Dipartimento concedente.

Copia dell'avvenuto pagamento del canone di cui sopra dovrà essere trasmessa via PEC a questo Dipartimento.

Il canone oggetto della concessione dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate, da corrispondersi entro il decimo giorno dall'inizio dell'esecuzione contrattuale e, a seguire, entro il decimo giorno dalla scadenza del trimestre.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare il versamento con le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione.

La concessione potrà essere revocata per il mancato pagamento di due rate consecutive del canone di concessione o per ragioni di pubblico interesse (debitamente motivate dall'Amministrazione).

## **5. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **5.1 Caratteristiche dei distributori**

Il possesso dei requisiti minimi dei prodotti e dei distributori automatici descritti di seguito è necessario e obbligatorio ai fini della completezza dell'offerta.

Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità amministrative in tema di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di salubrità degli ambienti di lavoro ed ogni altra norma applicabile al servizio richiesto.

Il Concessionario si assume, altresì, l'onere di possedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità competenti.

I distributori del concessionario devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi alle specifiche tecniche previsti dal decreto 5 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai paragrafi: 2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde; 2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti; 2.1.6 Imballaggi in plastica.

Per ciascuno dei suddetti CAM l'offerente elabora la relazione di applicazione dei CAM di cui al paragrafo 2.1.1 del decreto sopra menzionato, ai fini dell'attivazione delle verifiche ivi previste da parte dell'Amministrazione concedente.

La tipologia di distributori automatici da installare deve inoltre essere così caratterizzata:

- a) essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione;
- b) rispondere al requisito minimo di classe energetica C;
- c) essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, di prevenzione incendi, nonché essere dotati di dispositivi c.d. "salvavita";
- d) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- e) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("*Norme particolari per distributori commerciali apparecchi automatici per la vendita*"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- f) essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi di settore;
- g) essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- h) essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del sistema HACCP; i) contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
- i) possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato dalle normative e dai regolamenti di settore delle Autorità amministrative competenti in materia;
- j) essere conforme alle attuali normative in materia di disabilità; l) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo dello stesso, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, il nominativo e il contatto del Referente del Concessionario, e i

recapiti del contact center per eventuali reclami e segnalazioni (riguardanti a titolo esemplificativo e non esaustivo guasti o esaurimento dei prodotti);

- k) essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;
- l) essere dotati di dispositivi di segnalazione su indisponibilità dei prodotti e di eventuali avarie o malfunzionamenti;
- m) per i distributori di bevande fredde e alimenti freschi: essere dotati di un sistema che preveda una temperatura di sicurezza che inibisce la vendita dei prodotti nel caso la temperatura prevista fosse superata;
- n) fornire automaticamente, in conformità alle linee di indirizzo delle Autorità amministrative competenti in materia, bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate, nonché consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione. Resta inteso che, non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine come anche sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del Concessionario. Il Concessionario, inoltre, si impegna a privilegiare, qualora possibile, la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati con imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità;
- o) essere dotati dei seguenti sistemi di pagamento:
  - a monete e a banconote, con sistema rendi-resto;
  - a scheda o chiave elettronica ricaricabile (anche denominata “chiavetta”);
  - applicazione mobile contactless (**APP**).
- p) per i distributori con sistema di erogazione a spirale, avere un sistema di fotocellule in grado di riscontrare l’effettiva erogazione del prodotto e di trattenere il costo solo in caso di corretta erogazione prevedendo la funzionalità di restituzione monete o restituzione importo su chiavetta in caso di mancata erogazione del prodotto.

Per quanto attiene ai metodi di pagamento, questi devono essere previsti indistintamente in ciascuno dei distributori automatici collocati presso i vari locali del Dipartimento della Protezione Civile.

Per quanto riguarda il sistema di pagamento tramite chiavetta e tramite applicazione mobile, i distributori devono consentire la ricarica delle medesime in modo automatico tramite gli stessi distributori. Il valore massimo della cauzione richiesta per l’assegnazione delle chiavette non può superare il valore di € 2,00 (euro due/00), con rimborso dell’imposta all’utente a fronte della restituzione a fine concessione. La gestione di tali strumenti, la consegna agli utenti, l’attivazione e loro sostituzione in caso di guasto, sarà ad esclusivo carico del Concessionario.

I distributori che dovessero risultare, durante lo svolgimento del Servizio, tecnologicamente obsoleti, devono essere, previa preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, tempestivamente sostituiti con altri di tecnologia moderna; parimenti, il Concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale,

previa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche. L'assistenza e la manutenzione dei distributori è a totale carico del Concessionario.

Al Concessionario è consentito l'accesso agli spazi presso i quali sono collocati i distributori in orari concordati con l'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà installare nelle immediate vicinanze delle macchinette, contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche conformi alla norma tecnica UNI 11686 "Waste Visual Elements", con istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e delle istruzioni sulla suddivisione ed il conferimento dei rifiuti impartite a livello territoriale. Sarà cura del Concessionario sostituire i distributori qualora diventassero inadeguati allo scopo.

## **5.2 Termini per la consegna e l'installazione dei distributori e Polizza assicurativa**

La consegna e l'installazione di **n. 10 distributori** (7 caldo e 3 freddi) deve avvenire, sentito il Responsabile Unico del Progetto, entro e non oltre 12 giorni solari dalla firma del contratto, in giornate festive, e/o nel fine settimana. Per singolo intervento di installazione sono previsti fino a cinque uomini-giorno come previsto nell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

I restanti 10 distributori dovranno essere installati entro i successivi 12 giorni solari e pertanto entro 24 giorni dalla firma del contratto. Se installati entro i 12 giorni solari dalla firma del contratto, verranno applicati i punteggi premiali indicati al Punto 20 – D1 del Disciplinare.

In caso di ritardo nell'installazione trovano applicazione le penali di cui al par. 8 del presente Capitolato.

I distributori saranno installati nei medesimi spazi in cui sono attualmente installati i distributori relativi alla concessione attualmente in corso.

Alla scadenza contrattuale, il Concessionario è tenuto alla rimozione delle proprie apparecchiature, con ripristino degli spazi nello stato antecedente all'installazione. Alla scadenza contrattuale, la rimozione deve essere effettuata nel primo giorno festivo e/o prefestivo utile, previo accordo con il Responsabile Unico del Progetto, pena l'applicazione delle penali previste al paragrafo 8.

Al Concessionario competono le certificazioni elettriche dei distributori installati.

Il Concessionario ha l'onere, in sede di installazione dei distributori automatici, di segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali anomalie e/o guasti riscontrate negli impianti elettrici o idrici. A seguito di segnalazione, l'Amministrazione provvede ai necessari interventi di ripristino, dandone comunicazione espressa al Concessionario; dalla data di predetta comunicazione decorrono i nuovi termini per l'installazione e messa in esercizio dei distributori automatici, di cui sopra.

I distributori automatici devono essere posizionati sollevati dal pavimento, in modo da permettere una corretta pulizia della parte sottostante e adiacente.

Il Concessionario può fornire distributori automatici singoli o composti da pluralità di moduli in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto, compatibilmente agli spazi posti a disposizione, tenuto conto delle specificità di ciascuna punto di ristoro.

Dell'avvenuto completamento della fase di consegna, installazione e rimozione farà fede un apposito verbale, redatto congiuntamente dal Referente del Concessionario e dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, dal quale deve rilevarsi:

- la decorrenza formale del servizio e la data di effettivo avvio del medesimo;
- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specifica (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, attestazione avvenuto controllo integrità prodotti, interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento, autorizzazione sanitaria registrazione in conformità al Regolamento CE 852/2004 del deposito/stabilimento da dove sarà stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici, etc.);
- la rimozione dei distributori.

Il Concessionario si impegna, altresì, entro 5 (cinque) giorni solari dall'installazione dell'ultimo distributore, a fornire all'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, l'elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, entro lo stesso termine, in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate.

L'Amministrazione, fermo restando la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande e alimenti e la verifica sulla regolarità delle certificazioni richieste, con particolare riferimento a quelle di natura igienico-sanitarie, si riserva di eseguire, a campione, controlli periodici al fine di verificare il corretto uso degli spazi concessi e il rispetto degli impegni assunti per la qualità dei prodotti e del servizio.

Parimenti sarà redatto apposito verbale di disinstallazione delle apparecchiature al termine della Concessione.

In ogni caso, il Concessionario solleva l'Amministrazione dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti, pertanto, detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Concedente medesimo.

Polizza Assicurativa:

Il Concessionario dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di concessione una polizza assicurativa, con primaria compagnia assicuratrice, per Responsabilità Civile Generale per i danni eventualmente arrecati ai beni in uso all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e ai terzi con massimale non inferiore **ad € 1.000.000,00** per sinistro e a copertura del rischio da incendio o di altri danni derivanti dall'installazione e dall'uso dei distributori, nonché a copertura di qualunque tipo di

danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita. La polizza dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della stipula del contratto ovvero entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento della concessione. In particolare, la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa in qualsiasi modo verso il Dipartimento della Protezione Civile e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati, salvo il caso di responsabilità per dolo o colpa grave del Dipartimento, dei suoi dipendenti, collaboratori e/o incaricati, riconosciuta con sentenza passata in giudicato.

### **5.3 Assistenza e manutenzione – Livelli di servizio**

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario. In caso di guasto delle apparecchiature, il Concessionario provvede al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre la giornata lavorativa successiva alla segnalazione del guasto stesso da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro la giornata lavorativa successiva all'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di segnalarlo all'Amministrazione. In tal caso, ove l'Amministrazione non ritenga conveniente concedere un ulteriore tempo per la riparazione, il Concessionario deve provvedere a sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

Al fine di assolvere a tali compiti, a decorrere dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, il Concessionario assicura un servizio di contact center, mediante l'indicazione di un indirizzo e-mail e/o di un numero di contatto telefonico ai quali poter recapitare le segnalazioni di guasti o di altri disservizi.

I riferimenti dovranno essere comunicati al Concedente all'avvio del Servizio ed essere esposti sui distributori.

Il servizio di contact center deve essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, dalle ore 9:00 alle 17:00.

Tenuto conto della specificità dell'Amministrazione si rende necessario mantenere un contatto di urgenza con il Referente del Concessionario per segnalare guasti o necessità anche nei giorni di sabato, domeniche e festività nazionali.

Per le attività di manutenzione e pulizia dei distributori si applicano i CAM di cui al paragrafo 2.2.5 del decreto 5 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### **5.4 Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

È fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione dei distributori automatici.

Il Concessionario, che risponde direttamente dei danni, alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del Servizio e assume a suo esclusivo carico tutti gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, è tenuto a compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione e degli eventuali utenti presenti durante il servizio.

### **5.5 Referente del Concessionario e Responsabile dell'esecuzione del contratto**

Per la regolare esecuzione della prestazione il Concessionario, prima di dar avvio al contratto, nomina un proprio Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse alla prestazione. Il Referente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) adeguata preparazione e formazione professionale, in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
- b) capacità d'intervento per la gestione del Servizio e di eventuali problematiche dell'esecuzione;
- c) reperibilità, almeno dalle ore 8:00 alle ore 18:00, nei giorni lavorativi nonché nei giorni di sabato, domeniche e festività nazionali.

L'Amministrazione, tramite il proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto, si rivolge direttamente al suddetto Referente per ogni problema sorto o insorgente nell'espletamento del servizio o esecuzione del contratto.

Le comunicazioni formali da parte dell'Amministrazione sono trasmesse al Referente, intendendosi così validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, al Concessionario. Quanto dichiarato o sottoscritto dal Referente, è considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

In caso d'impedimento o assenza del Referente, il Concessionario ne dà tempestiva notizia all'Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del Referente sostituto per la durata dell'impedimento o assenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del Referente e/o del Referente sostituto, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inadatti alle esigenze del Servizio, senza che il Concessionario possa sollevare alcuna obiezione.

### **5.6 Personale del Concessionario**

In relazione all'impiego di proprio personale nell'esecuzione del Servizio, il Concessionario:

- si impegna di avvalersi di personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del Servizio medesimo;

- è tenuto, tramite il proprio Referente, a rapportarsi con il personale incaricato dal Concedente per la gestione del Servizio;
- è responsabile del rispetto, da parte del proprio personale, delle normative in materia igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- è tenuto a fornire al proprio personale addetto all’espletamento del Servizio un apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell’impresa di appartenenza;
- provvede all’immediata sostituzione del personale che si rendesse responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio del Concedente, allo svolgimento del Servizio;
- si assume, nei confronti dei lavoratori impiegati nel Servizio all’applicazione di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione, nonché si impegna alle stipule delle assicurazioni obbligatorie e al pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro.

## **6. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite dagli artt. 188 e 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i...

## **7. TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE E PREZZI DEI PRODOTTI DA EROGARE**

### **7.1 Paniere prodotti e caratteristiche minime**

Di seguito si elenca il “paniere prodotti” da erogare, mediante i distributori automatici, nell’ambito della somministrazione in oggetto, con le relative caratteristiche minime.

#### **A) BEVANDE CALDE:**

- CAFFÈ: dovrà essere del tipo miscela bar, prima scelta con miscela di 70% arabica e 30% robusta macinato all’istante;
- CAFFÈ ESPRESSO con grammatura minima di 7 gr di caffè per ogni erogazione;
- CAFFÈ ESPRESSO MACCHIATO con grammatura minima di 7 gr di caffè e di 4 gr di latte per ogni erogazione;
- CAFFÈ DECAFFEINATO solubile con grammatura minima di 1,5 gr di caffè per ogni erogazione;
- CAFFÈ DECAFFEINATO MACCHIATO con grammatura minima di 1,5 gr di caffè e di 4 gr di latte per ogni erogazione;
- CAFFÈ GINSENG con grammatura minima di 7 gr di caffè per ogni erogazione;
- CAFFÈ GINSENG MACCHIATO con grammatura minima di 7 gr di caffè e di 4 gr di latte per ogni erogazione;
- CAPPUCCINO: con grammatura minima di 7 gr di caffè e 6 gr di latte per ogni erogazione;
- CAPPUCCINO decaffeinato solubile con grammatura minima di 1,5 gr di caffè e 6 gr di latte per ogni erogazione;

- CAPPUCCINO CON CIOCCOLATA: con grammatura minima di 7 gr di caffè, 6 gr di latte e 3 gr di cioccolato per ogni erogazione;
- ORZO SOLUBILE con grammatura minima di 2,5 gr di orzo per ogni erogazione;
- ORZO SOLUBILE MACCHIATO con grammatura minima di 2,5 gr di orzo e di 4 gr di latte per ogni erogazione;
- LATTE: grammatura minima di 8 gr di latte in polvere per ogni erogazione;
- THE: almeno 13 gr di the in polvere per ogni erogazione;
- CIOCCOLATA: almeno 23 gr di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione.

Sarà possibile prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato, cioccolato + latte, cioccolato extra-forte, orzo + latte, etc.

In relazione alle bevande calde trovano applicazione i CAM di cui al punto 2.2.2.2 del decreto 5 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### B) BEVANDE FREDDE:

- ACQUA NATURALE (PET) da 50 cl;
- ACQUA FRIZZANTE (PET) da 50 cl;
- BIBITE IN LATTINA da 33 cl;
- BIBITE IN BOTTIGLIA (PET) (the, integratori, succhi di frutta, ecc.) da 50 cl;
- SUCCHI DI FRUTTA IN BRICK o PET da 20 cl;
- YOGURT IN BOTTIGLIA da 20 cl;

In relazione alle bevande fredde trovano applicazione i CAM di cui al punto 2.2.2.1 decreto 5 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### C) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI

- CRACKER (vari gusti);
- PATATINE (vari gusti);
- TARALLI (vari gusti);
- SNACKS SALATI (es. Tuc, schiacciatine, crostini) o similari;
- CHEWINGUM/CARAMELLE (astuccio);
- BISCOTTI DOLCI o similari;
- NOCI/NOCCIOLINE/FRUTTA SECCA IN GENERE;
- CORNETTI DOLCI RIPIENI (vari gusti);
- BARRETTE O SNACKS DOLCI AL CIOCCOLATO (tipo: Twix, M&M, Mars, Bounty, KitKat, Bueno, Duplo, etc.);
- SNACKS DOLCI (crostate farcite con confettura o similari);
- WAFER (vari gusti);
- CROSTATA ALLE CONFETTURE.

In relazione agli alimenti solidi preconfezionati trovano applicazione i CAM di cui ai punti, 2.2.2.6, 2.2.2.7, 2.2.2.8, 2.2.2.9 e 2.2.2.11 del decreto 5 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### D) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI FRESCHI

- TRAMEZZINI da minimo (farcitura non meno 40% del peso);
- PANINI FARCITI da minimo (farcitura non meno 40% del peso);
- SNACKS FRUTTA e/o VERDURA;
- YOGURT.

In relazione ai tramezzini e panini trovano applicazione i CAM di cui al punto 2.2.2.5 del decreto 5 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. In relazione agli yogurt si applicano i CAP di cui al punto 2.2.2.7 del medesimo decreto.

Di seguito si elenca il “paniere prodotti” la cui erogazione è facoltativa da parte del Concessionario:

- INSALATE (piatto unico confezione pronta all'uso con posate);
- FRUTTA FRESCA monoporzione o MACEDONIA di frutta di stagione.

In relazione alle insalate e alla frutta fresche trovano rispettivamente applicazione i CAM di cui ai punti 2.2.2.4 e 2.2.2.3 del decreto 5 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

I descritti prodotti, inoltre, devono:

- 1) essere delle primarie e più diffuse marche a livello nazionale, garantiti per qualità, igiene e freschezza;
- 2) essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria;
- 3) essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. e grassi idrogenati, risultante da apposita attestazione da parte del Concessionario da produrre entro 5 (cinque) giorni solari dall'installazione dell'ultimo distributore (cfr. paragrafo 4.2 del presente Capitolato);
- 4) essere ben visibili all'acquirente ed indicare chiaramente prezzo, marca, data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione; al riguardo, i prodotti non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “*consumare preferibilmente entro il \_*” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

La vendita di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli previsti contrattualmente, dovrà essere concordata con l'Amministrazione.

La somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal “paniere prodotti”, comporterà l’applicazione delle penali previste.

In nessun caso, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale del Lazio 29 novembre 2006, n. 21, possono essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L’aggiudicatario elabora la Relazione di applicazione dei CAM di cui al punto 2.2.1 del decreto 5 aprile 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in cui, per ogni criterio ambientale di cui al presente paragrafo, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

In ogni distributore per la somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande fredde l’aggiudicatario garantisce la presenza di un **paniere minimo** composto dalle seguenti tipologie di prodotti “sani”:

- NOCI/NOCCIOLINE/FRUTTA SECCA IN GENERE;
- YOGURT IN BOTTIGLIA da 20 cl;
- ACQUA NATURALE (PET) da 50 cl;
- ACQUA FRIZZANTE (PET) da 50 cl.,
- CRACKERS.

Saranno attribuiti punteggi premiali alle offerte che presenteranno, rispetto al paniere minimo sopra indicato, ulteriori tipologie di prodotti “sani”, scelti tra le seguenti tipologie: frutta/verdura; succhi di frutta; yogurt; prodotti da forno.**7.2 Intolleranze e allergie**

Il Concessionario è tenuto a segnalare adeguatamente, pena l’applicazione delle relative penali, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza con appositi avvisi e/o liste.

A titolo di esempio, deve essere segnalata la presenza di:

- cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro;
- crostacei e prodotti a base di crostacei;
- uova e prodotti a base di uova;
- pesce e prodotti a base di pesce;
- arachidi e prodotti a base di arachidi;
- soia e prodotti a base di soia;
- latte e prodotti a base di latte;
- frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, etc.);
- senape e prodotti a base di senape;
- semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;

- anidride solforosa e solfiti;
- lupini e prodotti a base di lupini;
- molluschi e prodotti a base di molluschi.

### **7.3 Erogazione e prezzi dei prodotti**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per giustificati motivi, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

All'avvio dell'esecuzione del contratto, il Concessionario è tenuto a fornire la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche, nonché dei prezzi applicati per l'utenza (IVA inclusa).

I prezzi di vendita dei prodotti, erogati dalle apparecchiature di distribuzione automatica, offerti in sede di gara, non possono subire variazioni per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di avvio del servizio in oggetto. Oltre tale periodo, il Concessionario ha la facoltà di avanzare formale richiesta di adeguamento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. L'adeguamento dei prezzi avviene su base annuale ed ha come parametro l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente, in caso di variazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) rispetto all'inizio del contratto. L'adeguamento dei prezzi è operato nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la predetta variazione del 5% (cinque per cento). L'applicazione dei nuovi prezzi è, ad ogni modo, subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, alla quale è riservata ogni valutazione sulla relativa congruità. Resta inteso che la revisione dei prezzi non può avere in alcun caso efficacia retroattiva ed è ammessa solo qualora non possa ricondursi al normale rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio.

Tenuto conto della modalità di erogazione del Servizio, mediante distributori automatici, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali richieste di revisione dei prezzi calcolate sulla misura dei € 0,05 (cinque centesimi di euro) o multipli.

L'Amministrazione concedente può effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi le competenti Autorità, senza che il Concessionario possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti, pena la risoluzione del contratto.

Con particolare riferimento ai prodotti freschi, al fine di impedire inutili sprechi, il Concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.

Il Concedente dovrà essere in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche, anche provvedendo a proprie spese ad analisi chimiche dei prodotti.

Ogni contestazione da parte dell'Amministrazione deve avvenire mediante comunicazione formale per iscritto, cui il Concessionario si impegna a provvedere tempestivamente, nel più breve tempo possibile.

## **8. PENALI**

Il Concessionario incorre nelle penalità previste dal presente Capitolato in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse. In particolare, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare penali per ogni singola inadempienza di seguito specificata. L'irrogazione della penale sarà preceduta da apposita contestazione (anche eventualmente riferita a più sanzioni distinte) scritta a mezzo posta elettronica certificata, in cui sarà indicato un congruo termine entro il quale l'impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni. La notifica evidenzia, fra l'altro, l'inadempienza riscontrata e l'importo della penale.

Per la riscossione delle penali, ovvero in caso di inadempimento ripetuto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale definitivo o la fidejussione, in casi di comprovata gravità, risolvere il contratto.

Si riporta di seguito l'elenco riepilogativo delle penali:

- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella installazione e attivazione o rimozione di ciascun distributore
- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo di consegna dell'elenco dettagliato dei distributori automatici installati e dei prodotti erogati;
- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella riparazione di guasti o disservizi o di sostituzione di ciascun distributore;
- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di assenza accertata di due o più prodotti elencati nel "paniere dei prodotti". La medesima penale è prevista per l'erogazione di prodotti di qualità difforme e/o con caratteristiche inferiori a quelle minime previste nel "paniere prodotti";
- € 200,00 (euro duecento/00) per ogni mese di ritardo nel pagamento del canone annuo;
- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna di copia della prova del pagamento del premio annuale assicurativo.

È fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

## **9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto di diritto, su dichiarazione dell'Amministrazione, ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, oltre che nei casi in specie indicati nel presente Capitolato, nei seguenti casi:

- 1) la perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici;
- 2) mancata attivazione del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto;
- 3) violazioni del divieto di subconcessione e di cessione del contratto;

- 4) per interruzione del servizio oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo che il gestore non dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 5) inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e accordi integrativi;
- 6) violazioni/inosservanze delle norme legislative e regolamentari nonché delle prescrizioni contrattuali in materia di igienico-sanitaria;
- 7) danni provocati alle strutture e ai beni dell'Amministrazione;
- 8) rifornimento e mancata sostituzione di prodotti oltre la data di scadenza e di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità;
- 9) la frode e la negligenza grave;
- 10) ritardo nel pagamento del canone oltre i 6 (sei) mesi;
- 11) in ogni altro caso previsto per legge.

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata dall'amministrazione al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata o ogni altro mezzo che renda documentabile il ricevimento.